



ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, SPERIMENTALE PER UN ANNO,
DEL SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO ALL'INDICATORE REGIONALE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA (I.R.S.E.)

TRA

la Regione Autonoma Valle Aosta, di seguito denominata per brevità "Regione", con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, C.F. 80002270074, rappresentata dal Direttore della Direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, dott. Gianni Nuti, a ciò delegato con decreto del Presidente della Regione n. 396 in data 1° settembre 2008 (prot. n. 2437/SGT) e in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3797 del 30 dicembre 2009;

E

il Consiglio Permanente degli Enti locali, di seguito denominato per brevità C.P.E.L., con sede legale in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, C.F. 91045290078, rappresentato dal Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Elso Renzo Giovanni Gerandin, a quanto infra autorizzato da deliberazione del Comitato Esecutivo in data 15 dicembre 2009;

E, CONGIUNTAMENTE, LE "PARTI"

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 67 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, di seguito denominato per brevità "decreto", ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- il decreto ha individuato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) lo strumento necessario per accedere a tutte le prestazioni erogate in forma agevolata, in quanto contenente il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
- l'art. 4 del decreto ha stabilito che la D.S.U. deve essere presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i., o alla sede INPS competente per territorio o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione;
- in particolare, il decreto ha precisato che tali soggetti sono tenuti a ricevere le D.S.U., a rilasciare un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione ovvero una certificazione attestante la situazione economica dichiarata a valere per l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate ed a trasmettere le dichiarazioni alla banca dati nazionale tenuta dall'INPS;
- a livello regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 18/2001 e s.m.i., la condizione economica dei soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa sociale è determinata sulla base dell'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.);
- l'obiettivo 26 del Piano Regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato dalla legge regionale 13/2006, prevede l'attività di estensione della rete dei sistemi informativi sanitari e sociali regionali per favorire l'accesso ai servizi da parte del cittadino e l'attività di comunicazione;
- l'obiettivo n. 30 del Piano Regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, stabilisce il sostegno, con adeguate risorse finanziarie, delle azioni del piano, l'istituzione di un fondo che semplifichi e renda più veloci le modalità di erogazione dei finanziamenti e di verifica dei livelli e della qualità della spesa e, per l'effetto, di consentire l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo da parte dell'Amministrazione regionale;
- il Piano Operativo Annuale 2008, elaborato ai sensi della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16, dal Dipartimento innovazione tecnologica della Presidenza della Regione, tra l'altro, ha stabilito tra gli interessi prioritari la realizzazione di un sistema informativo regionale a supporto delle procedure di raccolta delle situazioni economiche equivalenti (IRSEE), prevedendo sia la realizzazione sia ulteriori evoluzioni del sistema trasversale per il calcolo e la gestione dell'IRSEE, a disposizione di tutti gli enti territoriali;

- sulla base di apposito studio di fattibilità del 2 ottobre 2007, INVA S.p.A ha effettuato il progetto esecutivo della realizzazione del Sistema Informativo Regionale I.R.S.E.;
- è intendimento della Regione farsi carico di:
 - monitorare il buon funzionamento del sistema, trasmissione e acquisizione dati dall'INPS;
 - compilare ed eventualmente variare gli algoritmi di calcolo per le varie tipologie dell'indicatore regionale IRSE;
 - attribuire agli operatori i profili di competenza volti alla gestione della banca dati;
- gli uffici della Regione e degli Enti locali, rappresentati dal C.P.E.L., utilizzano il sistema informativo relativo all'indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) per l'erogazione di provvidenze economiche e per la definizione della quota di compartecipazione al costo dei servizi, nel proprio ambito di competenza;

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Il presente accordo ha per oggetto:

1. la definizione delle modalità di realizzazione, attivazione, gestione e conseguente utilizzo del Sistema Informativo Regionale I.R.S.E. utilizzato dagli "enti erogatori";
2. la disciplina delle modalità di accesso e di interazione col Sistema Informativo Regionale I.R.S.E., con riguardo sia alle Parti, sia agli enti locali che vorranno aderire all'accordo.

Il presente accordo è diretto, mediante la semplificazione nella gestione del procedimento amministrativo, a facilitare l'accesso dei cittadini a prestazioni ovvero a servizi sociali o assistenziali in forma agevolata.

Il presente accordo si applica nei confronti della Regione, del Consiglio Permanente degli Enti locali e di tutti gli Enti locali della Valle d'Aosta che manifesteranno la volontà di aderire.

Articolo 3

(Durata e recesso)

Il presente accordo prevede un periodo di sperimentazione di 1 anno a decorrere dalla data di adesione alla presente convenzione di un numero di Comuni e Comunità montane che rappresentino almeno il 20/30% della popolazione regionale.

Due mesi prima della scadenza del termine di cui sopra, le Parti per il tramite del Comitato di coordinamento e valutazione di cui all'art. 8, valuteranno gli esiti della sperimentazione, sulla base dei quali determineranno le condizioni per la sottoscrizione di un nuovo accordo.

Nel corso della vigenza dell'accordo, le Parti d'intesa avranno facoltà di modificare i servizi indicati nell'allegato studio di fattibilità, senza poter incidere sul contenuto dell'accordo.

Articolo 4

(Impegni e responsabilità della Regione)

La Regione si impegna a:

1. realizzare il Sistema Informativo Regionale I.R.S.E., rispetto al quale sarà unica proprietaria, amministratore e soggetto responsabile dell'intera gestione; a tal fine, si impegna ad indicare un responsabile del Sistema nel termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

2. verificare la corretta implementazione iniziale del Sistema Informativo Regionale I.R.S.E.;

3. costituire un'apposita Banca Dati;

4. occuparsi della gestione della Banca Dati e della rete e in particolare:

- attivare le procedure e gli accorgimenti, al meglio delle possibilità tecniche e organizzative necessarie alla sicurezza e alla riservatezza dei dati;

- provvedere alla costante manutenzione della Rete;

- garantire l'allineamento costante dell'interfaccia di trasmissione dati, intervenendo con proprie risorse qualora il proprio software applicativo di gestione venga variato;

- garantire la disponibilità e il buon funzionamento della Rete telematica (Partout), tra gli Enti locali, il C.P.E.L. e l'Amministrazione regionale, che già oggi garantisce i collegamenti diretti fra i diversi Enti del territorio ed attraverso la quale avverrà la veicolazione dei flussi informativi fra gli Enti aderenti;

- svolgere le funzioni di amministratore del sistema, ai sensi del provvedimento dell'Autorità Garante del 27.11.2008, anche al fine di definire, implementare e mantenere il sistema delle politiche di accesso e dei profili di abilitazione degli operatori interessati;

5. effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini per le domande di prestazioni erogate dall'ente stesso;

6. occuparsi del coordinamento e monitoraggio, ovvero:

- svolgere funzioni, per il tramite e con l'ausilio del Comitato di coordinamento e valutazione di cui all'art. 8:

- di coordinamento generale
- di monitoraggio del sistema complessivo
- di promozione, sviluppo e valorizzazione ulteriore;

7. sostenere l'impegno economico per lo sviluppo del Sistema Informativo IRSE.

Articolo 5

(Impegni e responsabilità del C.P.E.L.)

Il C.P.E.L. si impegna a:

1. promuovere presso i Comuni e le Comunità montane la massima adesione all'accordo, che comporta, da parte di coloro che vi aderiranno, l'adempimento delle attività ivi stabilite;
2. attuare ogni forma di sensibilizzazione presso i Comuni e le Comunità montane al fine di garantire una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio oggetto del presente accordo;
3. condizionare l'adesione di Comuni e Comunità montane al rispetto dei seguenti obblighi:
 - caricamento delle eventuali aggiuntive regionali relative a D.S.U. in corso di validità;
 - collaborazione con Regione e C.P.E.L. alla risoluzione di criticità inerenti lo sviluppo delle funzioni delegate o guasti al sistema;
 - individuazione della migliore organizzazione dei propri Uffici per far fronte in maniera adeguata agli impegni previsti dal presente accordo;
 - effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini per le domande di prestazioni erogate dagli enti stessi;
4. comunicare alla Regione nuove adesioni o eventuali recessi dal presente accordo da parte di Comuni o Comunità montane.

Articolo 6

(Obblighi e responsabilità comuni)

1. Le Parti si impegnano congiuntamente a collaborare e a coordinare la propria opera al fine di garantire la massima funzionalità ed efficienza del servizio, obbligandosi reciprocamente a segnalare qualsiasi eventuale disfunzione del Sistema e a reperire le soluzioni più opportune per migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le Parti si obbligano a garantire l'adeguata formazione e competenza del proprio personale, anche mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati e gestiti dalla Regione e aventi ad oggetto, tra l'altro, il corretto utilizzo del Sistema IRSE.

3. Le Parti si impegnano inoltre a informare adeguatamente i cittadini circa i contenuti e le finalità previsti dal presente accordo.

Articolo 7

(Comitato di coordinamento e valutazione)

Al fine di garantire l'esercizio in modo coordinato dei servizi di cui all'articolo 2 e di valutarne l'efficienza, è istituito il Comitato di coordinamento e valutazione con il compito di monitorare l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo, anche al fine di verificare le condizioni di svolgimento dei servizi e approvare eventuali azioni di miglioramento.

Tale Comitato è composto da tre membri, di cui:

- il Direttore della Direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, coordinatore del Comitato;
- 1 rappresentante della Direzione sistemi informativi della Presidenza della Regione;
- 1 rappresentante del C.P.E.L.;

Il Comitato, su convocazione del Coordinatore, si riunisce, oltre che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 3, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta si verificassero specifiche necessità.

Articolo 8

(Controversie)

Per ogni eventuale insorgenza di controversie le Parti stabiliscono la competenza inderogabile in via esclusiva del Foro di Aosta.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, le Parti, preso reciprocamente atto dell'informativa di cui all'art. 13 del citato Decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali conferiti nell'ambito del presente accordo, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e

l'esecuzione del medesimo, nonché la diffusione per attività funzionali alla pubblicizzazione o promozione dell'accordo, apponendo all'uopo la propria firma in calce.

Le Parti stabiliscono congiuntamente il contenuto dell'informativa e richiesta di consenso, se necessario, da rendere ai cittadini ai sensi del D.lgs. 196/2003, non le modalità di adempimento a tale obbligo.

Letto, confermato e sottoscritto.


Aosta, il

05 MAG. 2010

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

il Direttore della Direzione politiche sociali

- Gianni NUTI -



per Consiglio Permanente degli Enti Locali
della Valle d'Aosta

il Presidente

- Elso Renzo Giovanni GERANDIN -



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 c. 2 e 1342 c. 2, le Parti dichiarano, previa rilettura del loro contenuto, di approvare specificamente i seguenti articoli: 3, 4, 5, 6, 8,9.


Aosta, li

05 MAG. 2010

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

il Direttore della Direzione politiche sociali

- Gianni NUTI -



per Consiglio Permanente degli Enti Locali
della Valle d'Aosta

il Presidente

- Elso Renzo Giovanni GERANDIN -

